

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

TRA

La Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O., (di seguito denominata ASL VCO) con sede legale in Omegna, via Mazzini, 117 – P.IVA/Cod. Fisc. n° 00634880033, rappresentata dal Dr. Sandrini Renzo, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal Direttore Generale pro tempore dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO dott. Adriano Giacoleto, domiciliato per la carica come sopra.

E

Academy of Behavioural Sciences – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 1 agosto 2006, gestita da "Science & Method Associazione Professionale" (Ente Gestore della suddetta scuola autorizzato dal MIUR), Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia- Tel 0522/430053 Fax. 0522/496645 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org

Premesso che:

- Il D.M. del 12 ottobre 1992, al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti, richiede siano completate nella loro formazione almeno 200 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate;
- che la Scuola è stata riconosciuta legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, art. 3 della Legge 56/89, come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per lo Sviluppo e l'Adolescenza;
- che la suddetta scuola ha come Ente Gestore l'Associazione "Science & Method" con sede in Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia - Tel 0522/430053 Fax. 0522/496645 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org

Si conviene che:

1. L'Ente ospitante autorizza lo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio previsto dal D.M. 12/10/92 per n. max. di 10 studenti della Academy of Behavioural Sciences di cui è ente gestore lo Studio "Science & Method", Viale Regina Margherita 9/D - 42124 Reggio Emilia, a partire dall'A.A. 2013/14 e per la durata di quattro anni.

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859

Art.1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento proposti dal soggetto



Allegato A) alla Deliberazione n°

del

promotore, nel numero massimo di 10 all'anno, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/97, (D.M. 25.03.1998 n. 142). Ulteriori altre ammissioni di tirocinanti verranno concordate per ogni anno accademico in rapporto alle esigenze del soggetto promotore e dalle possibilità operative del soggetto ospitante

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra Ente ospitante e studenti.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile indicato dall'Ente ospitante.
3. Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d'intervento psicoterapeutico.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente Ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
 - Le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30.6.2003.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 4

1. Il soggetto promotore garantisce che il/i tirocinante/i è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

○

○○

Allegato A) alla Deliberazione n°

del

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun onere economico per l'Ente Gestore.

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna ad accettare nell'ambito di iniziative formative promosse dal medesimo, dipendenti dell'Ente Gestore per i quali l'Azienda ritenga opportuno attivare forme di aggiornamento obbligatorio, applicando una riduzione tariffaria del 20%. Il soggetto promotore si impegna altresì a riservare dei posti a costo zero per iniziative a carattere occasionale (convegni, seminari, workshop) per il personale della struttura aziendale presso la quale si svolgono le attività di tirocinio.

Art. 7

La presente convenzione ha validità quadriennale a far tempo dalla data della stipula e potrà essere rinnovata tramite scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. della Regione Emilia Romagna 20.12.1994 n.50, così come modificata ed integrata dalla L.R. 25.02.2000 n. 11 ed ai sensi dei punti 13-14-15 della Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte Prot.n. 17865/29.6 del 22.12.2004 e s.m.i.-.

Art. 8

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel tribunale di Reggio Emilia.

Art. 10

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Reggio Emilia, ottobre 2014

Omegna, ottobre 2014

Scuola di Psicoterapia

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Cinzia Gimelli

Per l'Ente Ospitante

Azienda Sanitaria Locale ASL VCO

SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Responsabile S.O.C.

Gestione delle Attività di Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)

M

O

O